N. 3368/2017 R.G.TRIB.

TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE I CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

proposto da

[redacted], nato in [redacted] rappresentato e difeso dall'avv**. GIORDANO SAR PIERO**, presso il cui studio ha eletto domicilio

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale.

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011*
a scioglimento della riserva

OSSERVA

Con ricorso depositato il giorno 28/03/2017, il ricorrente come sopra identificato, cittadino della Guinea, ha proposto ricorso avverso la decisione emessa il 01/03/2017 e notificata il 20/03/2017, con la quale la Commissione territoriale di Lecce ha rigettato la domanda di protezione internazionale, concludendo in via principale per il riconoscimento

Firmato Da: PRIMICERI PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a67c

dello *status* di rifugiato ed in subordine per la protezione sussidiaria ovvero per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Lecce, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

All'udienza del 17/04/2018, previa discussione delle parti presenti in aula, il Giudice si è riservato per la decisione.

Il ricorso merita accoglimento nei limiti che seguono.

1. SULLE DICHIARAZIONI DEL RICORRENTE

Il richiedente, in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale, premesso di essere cittadino della Guinea Conakry, originario del villaggio Zerekore, di appartenere al gruppo etnico Malinke, di essere di fede musulmana, di avere un basso livello di istruzione, di non essere sposato e di non aver figli, ha succintamente dichiarato: - di aver lasciato il suo paese il 15 luglio 2013 e di essere arrivato in Italia il 22 febbraio 2016; - di aver lasciato il proprio paese a seguito di uno scontro religioso avvenuto il 15 luglio 2013 nella località di Kouli presso un distributore di benzina, sito a circa 40 km dalla sua città Zerekore; - che in quel frangente, tre giovani di etnia malinke erano giunti ad una stazione di benzina in località Kouli, sorvegliata da un giovane cristiano, il quale li aveva aggrediti, uccidendone due; - che uno dei tre giovani era riuscito a fuggire, informando dell'accaduto la comunità musulmana del posto, la quale aveva messo in atto una vendetta nei confronti dei cristiani, che aveva investito anche la città dove viveva il richiedente; - che detti scontri avevano portato all'uccisione di suo fratello e che egli, temendo per la propria vita, era riuscito a fuggire da casa e ad espatriare; - che solo una volta giunto in Libia egli aveva appreso che nel conflitto, lo stesso giorno in cui egli era fuggito suo padre aveva perso la vita; - di temere, in caso di rientro in Guinea, di essere ucciso dai cristiani.

2. SULLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLO *STATUS* DI RIFUGIATO.

In relazione alla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, le fonti che disciplinano la materia sono costituite, essenzialmente, dall'art. 10 della Costituzione (secondo cui, da un lato, la condizione dello straniero è regolata dalla legge sulla base delle

Firmato Da: PRIMICERI PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a67c

norme e dei trattati internazionali, dall'altro, lo straniero, al quale è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, riconosciute dalla Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica), nonché, a livello di normativa di legge, dal d.l.vo n. 251/2007 che ha dato attuazione ai principi contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge n. 722/54, ed alle direttive comunitarie in materia, tra cui la n. 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Ai sensi del combinato disposto delle lettere e) ed f) dell'art. 2 e dell'art.11 del d.1.vo n. 251/2007 (come è stato chiarito in giurisprudenza, il diritto di asilo di cui all'art. 10 della Costituzione trova riconoscimento e tutela nelle forme e nei limiti previsti dalla citata normativa – cass, S.U. n.19393/09 e cass. n.10686/2012), lo *status* di rifugiato viene riconosciuto allo straniero che, per il **timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica**, si trova fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. I responsabili della persecuzione, ai fini del riconoscimento, sono, ai sensi dell'art.5 del testo di legge citato, lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, nonché soggetti non statuali, se lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del territorio, comprese lo organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, adottando adeguate misure per impedire atti persecutori.

I1 timore di subire persecuzioni dai soggetti citati, per i motivi suddetti (razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppi sociali, opinioni politiche), dunque, deve essere fondato, ossia comprovato sulla base di elementi verificabili.

Peraltro, il legislatore, in conformità ai principi di diritto internazionale ed alle direttive comunitarie, pur esigendo la completezza della domanda di riconoscimento - quanto alle dichiarazioni su cui si fonda, alla documentazione di rilievo, alle condizioni personali e sociali del richiedente, ai motivi della domanda (v. l'art. 3, commi 1 e 2, del d.Lvo n. 251/2007) - rende più agevole, con la previsione di cui all'art 3, comma 5, del testo di legge citato, la prova dei presupposti del riconoscimento stesso. La predetta norma prevede, nello specifico, che l'esame della domanda comporta la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine, delle dichiarazioni dell'aspirante e della documentazione prodotta, nonché della sua situazione individuale, e che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri, **a condizione che vengano verificati una serie di presupposti,** ossia che: a) che il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) che tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, oltre che non in contrasto con te informazioni generali e specifiche di cui si dispone; d) che la domanda di protezione sia stata presentata il prima possibile; e) che il

Firmato Da: PRIMICERI PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a67c

richiedente, sulla base dei riscontri effettuati, risulti attendibile. Tali condizioni non sono alternative, ma devono coesistere, per poter attribuire veridicità alle dichiarazioni dell'interessato. La stessa Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che "*In tema di protezione internazionale dello straniero, sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova*" (cass, *sez.* 6 - 1, 24 settembre 2012, n.16221).

Ciò premesso, osserva il Giudicante che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007. Deve pertanto rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

3. SULLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Priva di fondamento è, altresì, la richiesta di protezione sussidiaria.

Ai sensi dell'art. 2, lett. g) ed h) del d.Lvo n. 251/2007, sopra citato, la protezione sussidiaria spetta al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine (o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale), correrebbe **un rischio effettivo di subire un grave danno** ed il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

La definizione di **danno grave**, di cui alla disposizione appena citata, è contenuta nell'art. 14 del medesimo testo di legge, a norma del quale "*sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*".

Con riferimento a tale ultimo tipo di danno grave (art. 14, lettera "c"), la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha di recente chiarito che "*In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata*

Firmato Da: PRIMICERI PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a67c

alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia" (cass., sez. 6-1, 21 luglio 2017, ord. n. 18130).

Ebbene, i fatti narrati non integrano il pericolo di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. a) o b) d.lgs. 251/2007, tenuto conto della scarsa attendibilità del racconto del richiedente intriso di contraddizioni e di elementi vaghi e generici. Difatti, come condivisibilmente osservato dalla Commissione le cui argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato devono intendersi in questa sede integralmente trascritte, pur essendo vero il fatto storico narrato avvenuto nel luglio 2013 - tanto che il richiedente in sede di audizione presenta un articolo che riporta la notizia - egli nel corso dell'intervista modifica la data di allontanamento dal suo paese di origine da marzo 2014 (come dichiarato nel modello C3) al 15 luglio 2013, così facendo rientrare la propria storia in detto arco temporale. In ogni caso, non può ritenersi che il ricorrente in caso di rientro, secondo le circostanze riferite, sia sottoposto a condanna a morte o tortura.

Per quanto concerne poi il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d. lgs. 251/2007, occorre rilevare che nella Guinea non si rilevano conflittualità tali da giustificare la concessione della protezione sussidiaria, non essendo presente una violenza indiscriminata e diffusa sul territorio d'interesse.

La Guinea è uno stato dell'Africa occidentale, confinante a nord con la Guinea-Bissau, il Senegal e il Mali, a est con il Mali e la Costa d'Avorio, a sud con la Liberia e la Sierra Leone; a ovest si affaccia sul Golfo di Guinea con un litorale di circa 280 chilometri.

Sul sito web **"Viaggiare Sicuri" del MAE (pubblicato il 10/02/2018, in corso di validità**) si legge che *"Il Paese condivide con la più parte del resto del mondo il rischio di poter essere esposto ad azioni legate a fenomeni di terrorismo internazionale. In considerazione dell'attivismo dei gruppi di matrice terroristica nella fascia saheliana e dell'Africa Occidentale resta consistente il rischio di attentati ed azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali.*

Nonostante la normalizzazione politico-istituzionale degli ultimi anni, le condizioni di vita della popolazione rimangono precarie, alimentando tensioni sociali che si sommano a quelle politiche e, in taluni casi, etnico-religiose. In tale quadro non è raro, specie nella capitale Conakry, che manifestazioni degenerino in scontri di piazza, talora con morti e feriti. Si raccomanda pertanto di evitare manifestazioni ed assembramenti e mantenersi informati sulla situazione nel Paese attraverso i media locali ed internazionali", aggiungendo che *"si consiglia di evitare nella capitale, le zone dei mercati (Madina, Niger, Hamdallaye), soprattutto in orari prossimi a quelli della chiusura. Sono stati segnalati numerosi episodi di banditismo, anche violenti, nelle zone di confine con la Guinea Bissau e il Senegal. Si*

Firmato Da: PRIMICERI PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a67c

sconsigliano inoltre le zone di confine con la Sierra Leone. Per le restanti zone della capitale e per il resto del Paese, si sconsiglia la circolazione nelle ore notturne. Sono presenti alcuni posti di blocco da parte delle forze militari locali a partire dalla mezzanotte sino alle ore 6 del mattino. Anche di giorno, la capitale Conakry è visitabile con particolari precauzioni e possibilmente non a piedi, a causa dell'alta incidenza di micro-criminalità soprattutto in aeroporto, nei mercati tradizionali e in prossimità di ristoranti e alberghi frequentati da stranieri[1] ".

Il **Dipartimento di Stato americano[2]**, in quanto alle pratiche sui diritti umani, riferisce il seguente quadro: "*i problemi più gravi dei diritti umani sono rimasti le condizioni della carceri rischiose per la vita e quelle dei centri di detenzione; la negazione dell'equo processo; violenza e discriminazione contro le donne e le ragazze, compresi gli abusi sessuali, il matrimonio forzato e il matrimonio precoce e la mutilazione / il taglio genitale femminile (FGM / C). Altri problemi legati ai diritti umani includono: uccisioni da parte delle forza di sicurezza e uso di forza eccessiva contro i civili, compresa la tortura per estrarre confessioni; l'arresto arbitrario; la lunga detenzione in attesa del processo e detenzione indefinita, compresa quella dei prigionieri politici; interferenze arbitrarie con la famiglia e la abitazione; restrizioni alle libertà di stampa e di riunione; la corruzione a tutti i livelli di governo; la discriminazione contro le persone con disabilità e il traffico di esseri umani, compreso anche il lavoro minorile forzato.*

Amnesty International[3] descrive la situazione del 2016 nel modo seguente *"le forze di sicurezza hanno usato una forza eccessiva contro i manifestanti pacifici e hanno molestato persone che esprimevano dissenso. Sono state riportate torture e altri maltrattamenti. Le forze di sicurezza continuano a godere dell'impunità per le violazioni dei diritti umani. La pena di morte è stata abolita per i reati comuni. Il matrimonio precoce e forzato è diventato un reato penale. […] Pena di morte Una revisione del codice penale ha abolito la pena di morte per i reati comuni. Il codice militare di giustizia prevedeva ancora (nel corso dell'anno) la pena capitale per crimini straordinari, tra cui il tradimento e la rivolta nei casi di guerra o stato di emergenza. Un progetto di legge per eliminare queste disposizioni è in attesa d'esame da parte dell' Assemblea Nazionale".*

L'**organizzazione Human Rights Watch [4]** conferma una situazione nel paese come in precedenza descritta*:*

"Nel 2016, il governo del presidente Alpha Conde, che ha vinto un secondo mandato alla fine del 2015 in elezioni viziate, ha fatto qualche progresso nel consolidare lo stato di diritto e affrontare le violazioni delle forze di sicurezza. Un dialogo a livello nazionale tra i

---

[1] http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/guinea.html?no_cache=1
[2]https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_09_13__Guinea__situazione_sociopolitica__etnie__Guerz__e_Malink_.pdf
[3]https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_09_13__Guinea__situazione_sociopolitica__etnie__Guerz__e_Malink_.pdf
[4]https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_09_13__Guinea__situazione_sociopolitica__etnie__Guerz__e_Malink_.pdf

Firmato Da: PRIMICERI PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a67c

partiti al governo e quelli all'opposizione ha ridotto le tensioni etniche e comunali e ha portato a una tabella di marcia per le elezioni amministrative da lungo tempo posposte che si terranno all'inizio del 2017. Tuttavia, le continue carenze all'interno della polizia e della magistratura, insieme a diversi fattori di rischio, in particolare la disoccupazione elevata, la criminalità organizzata e l'insicurezza regionale, hanno evidenziato la fragilità di questi progressi.

Le segnalazioni di violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza sono diminuite e le autorità hanno mostrato una maggiore disponibilità ad indagare e sanzionare coloro che sono implicati in violazioni, in particolare quelli che erano stati ampiamente riportati nei media locali. Sebbene il governo ha permesso diverse manifestazioni dell' opposizione, migliorando così il rispetto del diritto alla libertà di assemblea, sono stati compiuti pochi progressi per migliorare l'accesso ai principali diritti economici, compresa

l'assistenza sanitaria e l'istruzione primaria. La violenza contro le ragazze e le donne è rimasta alta.

La magistratura ha compiuto progressi nell'indagine sul massacro da parte delle forze di sicurezza di dimostranti disarmati allo stadio nel 2009, ma per lo più non è riuscita a indagare su altri episodi passati della violenza statale. Il ministero della giustizia ha intrapreso una grande riorganizzazione del potere giudiziario per migliorare l'amministrazione della giustizia, ma rimangono le preoccupazioni riguardanti il sovraffollamento delle carceri, il comportamento non professionale di personale giudiziario e la mancanza di indipendenza giudiziaria".

Inoltre, da una **scheda della Caritas Italiana** [5] relativa ad un progetto per l'impiego di volontari in Africa (Guinea) nel 2016 si ricava che " *dal punto di vista politico-sociale, fortissime sono le contrapposizioni etniche, in particolare tra la popolazione autoctona, i guerzé (di religione cristiana) e i malinké (in prevalenza musulmani), e non rari gli scontri che si verificano a livello locale anche per dispute minori. La conflittualità è molto elevata e si è accresciuta con l'arrivo di società minerarie straniere che hanno investito nell'area e creato una rivoluzione sociale senza precedenti, non sempre dai risvolti positivi. Se da un lato, infatti, l'investimento nei primi periodi ha fatto pensare ad un boom economico favorevole alla zona (aumento del commercio, aumento dell'edilizia e dei prezzi di affitto e vendita delle case, crescita delle operazioni finanziarie, aumento dell'occupazione a salari molto più elevati della media), l'illusione è presto svanita di fronte ad un deterioramento del tessuto sociale locale: terre espropriate e indennizzi non favorevoli alla popolazione, diatribe tra popolazione locale, prefetti e rappresentanti delle società, dubbi su investimenti a lungo termine nel paese, sospensione di contratti lavorativi.*

Un episodio eclatante (ma non l'unico del paese), […], si è verificato proprio nella regione forestale del paese nel mese di agosto 2012: nel villaggio di Zogota, gruppi di

[5] https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_09_13__Guinea__situazione_sociopolitica__etnie__Guerz__e_Malink_.pdf

Firmato Da: PRIMICERI PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a67c

popolazione locale, dopo mesi di proteste inascoltate rispetto alla mancanza di benefici per la comunità locale derivanti dall'estrazione delle ricchezze minerarie, si sono concentrati fuori dalla sede della società mineraria brasiliana Vale per saccheggiarne e vandalizzarne i siti provocando danni ingenti. Violentissima la reazione delle autorità locali con azioni di repressione notturne che hanno colpito la popolazione nel sonno con l'impiego di granate, uccidendo almeno 5 persone (tra cui il capo villaggio) e perpetrando contro la popolazione atti che sono stati dichiaratamente definiti da organizzazioni locali e internazionali —gravi violazioni di diritti umani".

In sostanza, dalle informazioni estrapolate dal **rapporto 2016 stilato dall'organizzazione Human Rights Watch,** emerge con chiarezza che in Guinea attualmente è in atto una graduale fase di ripresa, iniziata con l'attuale governo del presidente Alpha Conde, e che detto Stato "***ha fatto qualche progresso nel consolidare lo stato di diritto e affrontare le violazioni delle forze di sicurezza. Un dialogo a livello nazionale tra i partiti al governo e quelli all'opposizione ha ridotto le tensioni etniche e comunali*** *e ha portato a una tabella di marcia per le elezioni amministrative da lungo tempo posposte che si terranno all'inizio del 2017…omissis…Le segnalazioni di* ***violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza sono diminuite*** *e* ***le autorità hanno mostrato una maggiore disponibilità ad indagare e sanzionare coloro che sono implicati in violazioni****, in particolare quelli che erano stati ampiamente riportati nei media locali*". Peraltro deve aggiungersi che, come si ricava dal rapporto di Amnesty International 2016/2017, in Guinea vi è stata altresì l'abolizione della pena di morte, circostanza che evidenzia ulteriormente il sempre maggiore riconoscimento dei diritti umani. Tale situazione è altresì confermata dal sito della Farnesina "viaggiare sicuri", da cui si ricava che pur essendo raccomandabile evitare spostamenti in Guinea, a causa dell'eventuale insorgere di scontri di piazza o fenomeni di micro criminalità, tale Stato non appare attualmente interessato da una situazione di violenza indiscriminata.

In tutto il Paese, dunque, non può apprezzarsi alcun rischio di potenziale esposizione a violenza indiscriminata e diffusa, tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c) d.lgs. 251/2007.

4. SULLA PROTEZIONE UMANITARIA

Giova rammentare che il legislatore non definisce i "**gravi motivi di carattere umanitario**" che, ai sensi del combinato disposto dei citati artt. 32, comma 30, del d.lgs. n. 25/2008 e art.5, comma 6, d. lgs.. 286/1998, sopra citati, impongono il riconoscimento della tutela di cui si tratta. Secondo un orientamento giurisprudenziale diffuso, essi tendono a coincidere con quelli che giustificano le misure di protezione internazionale suddette, salvo il loro carattere temporaneo (cass, sez. 1, ord. n. 26841/2011) ovvero sono individuabili in esigenze di tutela dei **diritti umani fondamentali**, riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana (cass., sez. un., ord. n. 19393/2009), anche a

Firmato Da: PRIMICERI PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a67c

prescindere dalle condizioni cui sono subordinati il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria. In sostanza i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali o internazionali, che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine vengono generalmente ricondotti a significativi **fattori soggettivi di vulnerabilità** (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti) ovvero a **fattori oggettivi di vulnerabilità**, che possono essere legati a guerre civili, a conflitti interni, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona.

In ogni caso, è indubbio che le gravi ragioni di protezione debbano essere accertate con la medesima precisione e lo stesso rigore di quelle che giustificano le misure di protezione internazionale principali (cass., sez. I, ord. n. 24544/2001).

Quanto alla giurisdizione, la Suprema Corte di cassazione ha recentemente ribadito che "*Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ex art. 5, comma 6, del d.lgs n. 286 del 1998, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato, in quanto, nel quadro delineato dall'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, di attuazione della Direttiva 2005/85/CE, le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, mentre al questore non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari; ciò in coerenza con il rilievo che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l'accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore.*" (cass, sez. un., ord.n. 5059 del 28/02/2017).

Ciò premesso, nel caso concreto emergono comprovati fatti o accadimenti che costituiscono motivi umanitari di tutela, tali da giustificare la misura invocata.

Infatti, la situazione della Guinea sopra descritta, anche con riferimento alla zona di provenienza del richiedente, pur non rispecchiando una situazione di conflitto generalizzato, è comunque instabile, come evidenziato dalle fonti sopra riportate.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che valutata complessivamente la situazione del richiedente e del Paese di origine, in attesa di ulteriori sviluppi, e unitamente al buon comportamento tenuto sul territorio nazionale in base alle risultanze in atti (come detto, non

Firmato Da: PRIMICERI PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a67c

risultano precedenti penali né di polizia a suo carico), alla sua giovanissima età tanto da essere espatriato quando era ancora minorenne, allo stato sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine. Egli ha pertanto diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

5. SULLA DOMANDA DEL DIRITTO DI ASILO

Sul punto è sufficiente riportare quanto recentemente ribadito da una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha precisato che *"Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost."* (cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16362 del 04/08/2016).

6. SULLE SPESE DI GIUDIZIO

Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-*bis* D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;
- rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria;
- dichiara la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente [redacted], e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98;
- dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti.

Lecce, 26/04/2018

Il Giudice
dott. Piero Primiceri

Firmato Da: PRIMICERI PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a67c

Firmato Da: PRIMICERI PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a67c